

DICHIARAZIONI

Consolidato fiscale: credito Ires e visto di conformità

di **Federica Furlani**

Con le recenti **risposte n. 49/50/51** pubblicate il **25 ottobre**, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito la procedura da seguire, a livello di **visto di conformità**, nell'ambito dell'**istituto del consolidato fiscale**, in caso di **trasferimento alla consolidante** di un **credito Ires** maturato ante opzione, di **ammontare superiore ai 5.000 euro**.

Come noto, i contribuenti che utilizzano in **compensazione orizzontale** i crediti Ires (ma anche Irap, Irpef e relative addizionali, ritenute alla fonte, ...) per **importi superiori a 5.000 euro annui**, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del **visto di conformità** di cui all'[articolo 35, comma 1, lett. a\), D.lgs. 241/1997](#), relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

La [circolare 28/E/2014](#) l'Agenzia delle entrate ha inoltre precisato che nell'ipotesi in cui il **soggetto che utilizza in compensazione il credito d'imposta sia diverso da quello che lo ha generato**, il **visto di conformità** deve essere apposto:

- **sulla dichiarazione del soggetto "cedente"** (con finalità di **controllo della spettanza del credito**), *"posto che, attraverso la cessione, si produce l'effetto di un "utilizzo anticipato" del credito, analogamente a quanto avviene con l'istituto della compensazione"*. Il soggetto cedente è quindi tenuto a certificare il suo credito, a prescindere dal successivo utilizzo dello stesso in compensazione verticale o orizzontale;
- **sulla dichiarazione del soggetto "cessionario"** (con finalità di **mero riscontro dell'ammontare del credito ceduto con il suo utilizzo in compensazione**), qualora il credito ricevuto sia utilizzato *"per un ammontare superiore alla soglia fissata dal legislatore"*; quindi il cessionario è tenuto a certificare il credito ricevuto solo nel caso in cui lo utilizzi in compensazione orizzontale.

Poiché tale principi valgono, come precisato dalla **circolare** stessa, anche con riferimento al regime di tassazione del **consolidato nazionale**, con riferimento sia alle ipotesi di **cessione dei crediti** utilizzabili in compensazione che delle **eccedenze** di imposta ricevute ex [articolo 43-ter D.P.R. 602/1973](#), in caso di **trasferimento al consolidato di un credito Ires superiore a 5.000 euro**, è necessario l'apposizione del **visto di conformità**:

- **sul modello Redditi della società che ha maturato il credito prima dell'esercizio dell'opzione**, e ciò anche nel caso in cui detti crediti abbiano la stessa natura (Ires) del debito che estinguono per effetto della compensazione (Ires del gruppo). In tal caso, i **controlli** da effettuare sono quelli di cui al paragrafo 5 della [circolare 28/E/2014](#), che

mirano al riscontro della **corrispondenza** dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta, lo scomputo delle ritenute d'acconto, i versamenti, e implicano la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie e la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione;

- **sul modello CNM**, qualora la consolidante intenda procedere a compensare i crediti ricevuti per un ammontare superiore ad euro 5.000. In tal caso i controlli da effettuare sono limitati al **solo riscontro dell'ammontare del credito ceduto, indicato in dichiarazione, con il suo utilizzo in compensazione.**

È interessante evidenziare che l'eventuale **assenza "originaria" del visto di conformità** nei suddetti modelli dichiarativi, qualora già trasmessi, può essere **sanata con la presentazione di una dichiarazione**:

- **correttiva entro il termine di scadenza ordinario, senza applicazione di alcuna sanzione**, neppure di natura formale;
- **integrativa** ai sensi dell'[articolo 2, comma 8, D.P.R. 322/1998](#), **con applicazione della sanzione di cui all'articolo 8, comma 1, D.Lgs. 471/1997** (da 250 a 2.000 euro), eventualmente ridotta con l'istituto del **ravvedimento operoso**. In tal caso però se il credito è stato utilizzato in compensazione orizzontale in misura superiore ai 5.000 euro e la dichiarazione integrativa è presentata successivamente ai primi novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione, si applica anche la sanzione di cui all'[articolo 13 D.Lgs. 471/1997](#), prevista nel caso di omesso versamento, con la possibilità anche in questo caso di applicazione dell'istituto del **ravvedimento operoso**.

Seminario di specializzazione

LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO IN BASE AL D.LGS 139/2017 E ALL'OIC 17 – PROBLEMI APPLICATIVI PARTICOLARI (CORSO AVANZATO)

[Scopri le sedi in programmazione >](#)